

Studio legale

Alessandro Cereser

avvocato
diritto dello sport

Via Biancamano, 3 10121 Torino
Via Crimea, 6 10133 Torino

Tel. + 39 011 533743
Cell. + 39 3355319655
Fax + 39 011 5628135



WORKSHOP

ORDINE AVVOCATI TORINO

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE F.I.G.C.

**6-27 FEBBRAIO 2015
MAXI AULA 2**

WORKSHOP

ORDINE AVVOCATI TORINO

SIMULAZIONE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

- IL CASO -

Nel corso del campionato di calcio 2013/2014 si verificano, in occasione di diverse gare, casi di scommesse sportive nonché di illecito sportivo.

La vicenda trae origine da una complessa indagine della Procura della Repubblica di Milano ed è centrata sulla configurabilità da parte di diversi soggetti, tra cui alcuni tesserati delle squadre Alfa e Beta, del delitto di associazione a delinquere finalizzata al conseguimento di indebiti interessi economici che si realizzavano attraverso scommesse sui risultati alterati delle partite di calcio di alcuni campionati professionistici, nonché finalizzata alla frode sportiva, perché costituita allo scopo di commettere atti fraudolenti finalizzati al raggiungimento di risultati diversi da quelli conseguenti al corretto svolgimento delle partite di calcio dei medesimi campionati.

A seguito di tali accadimenti la F.I.G.C. apre un'inchiesta per individuare le responsabilità in ambito sportivo degli eventuali illeciti disciplinari commessi dai suoi tesserati.

All'esito degli accertamenti compiuti dall'Ufficio Indagini, in ordine alla possibile compromissione della regolarità agonistica delle gare che hanno coinvolto le due compagini, emergono chiare responsabilità a carico di tesserati, dirigenti ed atleti, collegati anche a soggetti estranei all'organizzazione calcistica, soprattutto con riferimento allo scontro diretto Alfa-Beta. Da ciò consegue il loro deferimento da parte della Procura Federale ai competenti organi di Giustizia Sportiva.

L'impianto accusatorio, in particolare, si fonda prevalentemente sul contenuto di una notevole quantità di conversazioni tra i diversi tesserati, nonché tra i medesimi e soggetti terzi, ed oggetto di intercettazioni telefoniche.

Gli eventi principali su cui gli organi inquirenti, supportati dagli atti della Giustizia Ordinaria, si concentrano, sono alcuni incontri in relazione ai quali sussiste un sospetto di condizionamento preordinato della gara al fine, illecito, di conseguire un preciso risultato finale da cui far "derivare" il lucroso vantaggio di una scommessa tutt'altro che aleatoria.

Tale sospetto, in specie, è retto, con riferimento alla gara su menzionata, oltre che dalla mole di intercettazioni tra i soggetti coinvolti, anche dalla constatazione dell'esistenza di un incremento anomalo di puntate per gli incontri "incriminati" con riferimento alla localizzazione geografica delle scommesse, al numero e all'entità delle puntate e al comportamento anomalo di alcuni scommettitori (collegati agli atleti) in occasione del ritiro delle vincite (preferenza per il contante e non per gli assegni).

I frequentanti saranno suddivisi in gruppi. Ogni gruppo sarà coordinato da un referente che prenderà contatto con i membri del proprio gruppo e con il Tutor.

I Tutors sono professionisti esperti della materia oggetto del workshop, che forniranno input ed assistenza nella fase di studio e redazione degli atti dell'organo inquirente, dei difensori delle parti e dell'autorità giudicante, ossia: deferimento (con individuazione tra i molteplici soggetti coinvolti dei colpevoli), memorie difensive, decisione.

WORKSHOP DISCIPLINARE ORDINE AVVOCATI TORINO

Allegato - RELAZIONE INDAGINI

L'evento scatenante dei sospetti in ordine ad un preordinato condizionamento delle gare all'illecito fine del conseguimento di un preciso risultato è consistito nel ragguardevole incremento delle scommesse sullo stesso risultato parziale-finale di alcune gare sospettate: incremento apparso anomalo, per la concentrazione su un particolare risultato, per la localizzazione delle scommesse in determinate aree geografiche del nord Italia, nonché per il numero e l'entità delle puntate. In particolare, all'esito degli accertamenti eseguiti in ordine alle predette gare si sono raggiunti alcuni riscontri (provvisori) specie con riferimento alla partita ALFA-BETA che possono essere sintetizzati come segue:

Tutte le scommesse di importo significativo sono state effettuate nella giornata del 2 febbraio 2014 ad eccezione di quelle effettuate in loc. Valle e loc. Monte nella tarda serata del giorno 1. La prima scommessa, singola e vincente, sul "parziale-finale 1-X" è stata effettuata alle 19,15 del 1 febbraio 2014, subito dopo l'incontro tenutosi presso il circolo Gimmy di loc. Sella cui avrebbero partecipato, tra gli altri, i tesserati della squadra ALFA., ovvero Paolo Bianchi (che si sarebbe divertito a consigliare la puntata anche al portiere del locale) Carlo Verdi e Luigi Nerone .

L'esame del traffico telefonico relativo alle utenze cellulari intestate alla quasi totalità dei calciatori di ALFA e BETA (tabulati all.ti 50-51-52-53-54-55) ha consentito di accertare:

1. che sono intercorse numerose telefonate tra i suddetti calciatori sia nei giorni immediatamente precedenti la gara, sia il giorno stesso, sia nei giorni successivi;
2. che alcuni di loro hanno avuto contatti telefonici con persone direttamente od indirettamente coinvolte nelle scommesse concernenti la gara in questione;
3. che alcune di queste ultime telefonate sono avvenute addirittura quasi in coincidenza con l'effettuazione delle scommesse;
4. che le scommesse singole sul "parziale-finale 1-X" di ALFA-BETA sono tutte successive al predetto incontro .

Quanto alla posizione dei singoli tesserati è emerso che:

1. Bianchi (ALFA), dirigente con poteri di firma ed indicato come scommettitore abituale, ha avuto molteplici contatti telefonici con Danilo Pitti (BETA) e con il Sig. Caio, noto allibratore e persona che ha effettuato le scommesse in loc. Sella. ; parenti del tesserato (rispettivamente padre e figlio) hanno effettuato significative scommesse in loc. Vara;
2. Verdi (ALFA), già sanzionato in precedenza per comportamenti analoghi, ha avuto ripetuti contatti telefonici con Danilo Pitti (BETA);
3. Nerone (ALFA) ha avuto molteplici contatti telefonici tra il 15 ed il 20 febbraio con Marco Valli (BETA);
4. Danilo Pitti (BETA) ha avuto ripetuti contatti telefonici con Bianchi e Verdi (ALFA); ha partecipato all'incontro del 1 febbraio e ha chiesto la stessa sera alla Sig.ra Barone, dipendente dell'Agenzia BET di Sella, cosa significasse la scommessa "parziale-finale", senza peraltro effettuare alcuna scommessa presso la suddetta agenzia; in sede di dichiarazioni all'Ufficio Indagine ha ammesso il tentativo di combine;
5. Marco Valli (BETA), è stato indicato come scommettitore abituale, anche su eventi calcistici, ed in particolare come frequentatore della citata agenzia BET; ha avuto vari contatti telefonici con Nerone (ALFA);
6. Nerone sentito nel corso del procedimento confermava l'esistenza di un gruppo di soggetti dedito a lucrare sui risultati attraverso combine di partite e scommesse sulle medesime. Sul presunto incontro al

Il numero delle telefonate e soprattutto dei messaggi è stato oggetto di acceso dibattito tra l'accusa e la difesa nel proc. penale; si segnala che il perito della difesa ha spiegato che il tracciamento storico del traffico di messaggi SMS riportato dai tabulati prodotti dalla Procura consente di documentare non tanto che un messaggio esitato con successo sia stato effettivamente recepito dal cellulare del destinatario, ma solo che vi è stata interconnessione tra la rete di origine e quella di destinazione. Il che non toglie – vale la pena di osservare – che comunque nella fattispecie vi sia stata una considerevole e concentrata uscita di messaggi da una parte e dell'altra e che pertanto il "bisogno" di comunicazione tra i due calciatori amici-avversari sia indubbiamente stato, nel circoscritto arco temporale di cui trattasi, particolarmente intenso.

L'incertezza probatoria resta in ogni caso insuperata in ordine al contenuto delle conversazioni telefoniche e dei messaggi, non potendo, di per sè, il numero delle prime e dei secondi costituire indizio univoco di illecite comunicazioni attinenti al condizionamento della gara in programma per la domenica 2 febbraio.

Al riguardo Marco Valli e Nerone hanno concordemente dichiarato di essersi sentiti nei giorni precedenti la gara perché il primo avrebbe dovuto dare un passaggio al secondo sulla propria autovettura sino a Sella dove quest'ultimo avrebbe incontrato un'amica.

Altre telefonate sono state giustificate con la richiesta del Nerone di alcuni biglietti per la partita, richiesta poi annullata perché gli amici del Nerone, cui i biglietti erano destinati, non si sarebbero più fatti sentire.

Danilo Pitti

A carico di Danilo Pitti tesserato per la Soc. BETA è emerso:

- che il giorno 1 febbraio dopo essere stato al locale Gamma egli ebbe a recarsi, poco prima della mezzanotte, presso l'agenzia BET di Sella per visionare il foglio delle quote e chiedere spiegazioni all'impiegata sul significato della puntata "parziale-finale"; dopo aver ricevuto risposta alla sua domanda si allontanò senza scommettere
- che il suddetto calciatore intrattenne plurimi contatti telefonici nei giorni precedenti con alcuni Tesserati della Soc. ALFA Verdi e Bianchi (v. tabulati)
- Danilo Pitti ha ammesso di aver chiesto in visione all'impiegata il foglio delle quote, ma ha precisato di aver chiesto chiarimenti alla stessa sul significato non della puntata "parziale-finale", bensì della lettera "E" apposta a margine di alcune delle gare (scommesse "extra"). L'assunto è stato smentito dalla impiegata posto che la lettera "E" non era più in uso nel prospetto riepilogativo BET delle quote già dall'agosto 2011.

Marco Valli

Il principale elemento di accusa contestato al tesserato della Soc. BETA è costituito dai plurimi contatti telefonici (anche a mezzo di messaggi SMS) intercorsi nei giorni precedenti con il calciatore Nerone che sarebbe stato suo avversario nella gara del 2 febbraio.

La difesa nel Procedimento Penale ha spiegato che il tracciamento storico del traffico di messaggi SMS riportato dai tabulati prodotti dalla Procura consente di documentare non tanto che un messaggio esitato con successo sia stato effettivamente recepito dal cellulare del destinatario, ma solo che vi è stata interconnessione tra la rete di origine e quella di destinazione. Il che non toglie – vale la pena di osservare – che comunque nella fattispecie vi sia stata una considerevole e concentrata uscita di messaggi da una parte e dell'altra e che pertanto il "bisogno" di comunicazione tra i due calciatori amici-avversari sia indubbiamente stato, nel circoscritto arco temporale di cui trattasi, particolarmente intenso.

Resta l'incertezza probatoria in ordine al contenuto delle conversazioni telefoniche e dei messaggi, non potendo, di per sè, il numero delle prime e dei secondi costituire indizio univoco di illecite comunicazioni attinenti al condizionamento della gara in programma per la gara.

Al riguardo il tesserato ha confermato la versione di Nerone.

Resta da analizzare la partecipazione del medesimo all'incontro al locale Gimmy.

**TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZ. DISCIPLINARE
Via Campagna, 47
ROMA
Raccomandata a mani**

NOTIFICA A MEZZO CORRIERE ESPRESSO

Egr. Sig.
PITTI Danilo
c/o A.S. BETA

Egr. Sig.
VALLI Marco
c/o A.S. BETA

Egr. Sig.
GUCCIO
Residenza

Spettabile
Società BETA
Via ****

Al Signor Presidente della F.I.G.C.
Sede

Al Signor Direttore Generale della
F.I.G.C.
Sede

Al Signor Segretario della F.I.G.C.
Sede

e.p.c.

Spett.le
Lega Professionisti Serie A
Via Rosellini, 4
20124 MILANO

Spett.le
Lega Italiana Calcio
Professionistico
Sede

Spett.le
Settore Tecnico F.I.G.C.
Via D'Annunzio n. 138
50135 FIRENZE

Spett.le

Il Procuratore Federale,

vista la relazione di questo Ufficio ed i relativi allegati;

vista la documentazione acquisita, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 401 del 1989 e dell'articolo 116 c.p.p., nell'ambito del procedimento penale pendente avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano (n. 000/00 R.G.N.R.), riguardante la configurabilità da parte di diversi soggetti, tra cui alcuni tesserati delle squadre Alfa e Beta, del delitto di associazione a delinquere finalizzato al conseguimento di indebiti interessi economici che si realizzavano attraverso scommesse sui risultati alterati delle partite di calcio di alcuni campionati professionistici, nonché finalizzata alla frode sportiva, perché costituita allo scopo di commettere atti fraudolenti finalizzati al raggiungimento di risultati diversi da quelli conseguenti al corretto svolgimento delle partite di calcio dei medesimi campionati;

rilevato che nel presente procedimento la Procura Federale ha svolto una propria autonoma attività istruttoria, consistente, fra l'altro, nell'analisi e nell'approfondimento della copiosa documentazione ricevuta e nell'audizione dei soggetti coinvolti e/o informati sui fatti;

accertato il coinvolgimento di tesserati della F.I.G.C. e soggetti appartenenti all'ordinamento federale, dei quali alcuni si sono associati al fine di commettere più reati in frode in manifestazione sportiva e, altri, hanno effettuato scommesse e concorso con altre persone, tesserate e non, nel compimento di atti finalizzati al raggiungimento di risultati diversi da quelli conseguenti al corretto e leale svolgimento delle partite di calcio, come rilevabile dagli atti acquisiti dall'Autorità giudiziaria e dalle indagini disciplinari espletate,

Rilevato che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 ter, co. 4, gli interessati sono stati regolarmente informati in data 30 dicembre 2014 dell'intenzione della scrivente Procura di procedere al deferimento e degli elementi che la giustificano, con termine di giorni 30 per chiedere di essere sentiti o per presentare memorie.

Rilevato che nel termine non sono state avanzate richieste di essere sentiti da parte degli interessati e non sono pervenute memorie alla Procura Federale;

alla luce delle premesse sopra riportate, osserva quanto segue:

I – MATERIALE PROBATORIO ACQUISITO

L'attività di indagine ha consentito di acquisire agli atti una serie di elementi probatori consistenti, fra l'altro, nelle attività di P.G. espletate, nelle intercettazioni telefoniche depositate agli atti del procedimento penale, nelle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti, nonché in sede di audizione innanzi a questo Ufficio.

- 1) dichiarazioni confessorie del tesserato Nerone e Pitti;
- 2) dichiarazioni testimoniali (sig.ra Barone, dipendente dell'Agenzia BET di Sella);
- 3) voci correnti in ambiti ristretti;
- 4) riscontri emergenti dall'attività di PG come risultanti dagli atti acquisiti, in particolare contatti telefonici diffusi e significativi, incontri sospetti tra i soggetti incriminati, un incremento anomalo di puntate per l'incontro sportivo oggetto di indagine, il comportamento di alcuni scommettitori collegati agli atleti

Tutte le suddette fonti e risultanze probatorie sono indicate soltanto in modo esemplificativo, e nel presente provvedimento, in considerazione della sua natura, verranno citati e specificatamente

indicati soltanto gli elementi di prova più rilevanti e significativi, facendosi espresso rinvio alla relazione redatta da questo Ufficio, con particolare riferimento all'attività di indagine ed alle conseguenti risultanze istruttorie, e a tutti gli ulteriori atti di indagine ritualmente acquisiti al procedimento, tutti da intendersi integralmente richiamati e riportati nel presente provvedimento.

II – CRITERI DI VALUTAZIONE DEL MATERIALE PROBATORIO ACQUISITO

Il materiale probatorio sul quale si fonda il presente provvedimento è costituito, tra l'altro, dalle dichiarazioni auto ed etero confessorie rilasciate da soggetti coinvolti innanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria ed alla Procura Federale.

Per ciò che concerne, più specificatamente, le dichiarazioni accusatorie, questo ufficio, nel valutare l'attendibilità dei dichiaranti e la veridicità delle circostanze da essi riferite ai fini della valutazioni circa la sussistenza di responsabilità di altri, ha individuato molteplici riscontri, consistenti nelle convergenti dichiarazioni di altri compartecipi in elementi di natura logica.

VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROBATORIE

Le emergenze probatorie, così come sopra riassuntivamente descritte e come, con maggior completezza, risultanti dagli atti, inducono a ritenere pienamente dimostrato lo svolgimento di una specifica attività diretta all'alterazione del regolare svolgimento e dello stesso risultato della gara tra Alfa e Beta del Campionato di Calcio 2013-2014, al fine di favorire la realizzazione di scommesse su risultato alterato della gara, con conseguente locupletazione di denaro.

Le emergenze probatorie a carico del tesserato della società Beta **Danilo Pitti** paiono particolarmente significative

Si rileva innanzitutto che le dichiarazioni del Pitti sono autoconfessorie, avendo lo stesso ammesso con l'Ufficio Indagine il tentativo di alterazione del risultato della partita tra le società Alfa e Beta.

La sua partecipazione al detto tentativo di combine emerge inoltre da altre circostanze di fatto di significato univoco.

E' comprovata infatti la partecipazione a un incontro in data 1 febbraio 2014 con i tesserati della società Alfa Verdi (atleta) e Bianchi (dirigente) entrambi scommettitori abituali, e l'uno, il Verdi, già sanzionato per avere violato il divieto di scommesse, l'altro, il Bianchi in contatto da tempo per sua stessa ammissione con il sig Caio, noto allibratore, e individuato come il soggetto che ha effettuato le prime e ingenti puntate sulla partita incriminata.

E' stato accertato inoltre che la notte del 1 febbraio 2014, dopo la riunione di cui sopra, il Pitti si recava presso l'Agenzia di scommesse sportive Bet a chiedere informazioni sulle puntate e nello specifico proprio sulla scommessa "parziale -finale" (teste sig.ra Barone) che risultava poi essere la formula su cui si sarebbero indirizzate tutte le puntate relative alla partita incriminata

Peraltro la dichiarazione del Pitti di avere richiesto una informazione diversa era smentita dalla sig.ra Barone impiegata dell'Agenzia.

Si deve ancora aggiungere che l'incontro tra Alfa e Beta è stato oggetto di ingenti puntate tutte con la formula finale - .parziale e che l'Agenzia Bet è proprio quella dove anche il sig Caio si è recato ad effettuare - e per primo- le sue ingenti puntate.

Sono poi documentate numerose telefonate tra il Pitti il Verdi ed il Bianchi nei giorni immediatamente precedenti la riunione del 1 febbraio 2014; telefonate che verosimilmente dovevano preparare l'incontro del 1 febbraio 2014.

Orbene, se i contatti con il Verdi possono astrattamente (ma non verosimilmente) giustificarsi con una vecchia militanza calcistica comune dei due, nessuna spiegazione plausibile che non fosse l'intenzione di alterare il risultato della partita può attribuirsi ai contatti telefonici e fisici col Bianchi dirigente della società Alfa avvenuti nell'imminenza della partita tra le due società.

In sintesi è certo che poco prima dell'incontro tra la squadra in cui egli militava come calciatore (la squadra Beta) e la squadra Alfa, il Pitti ebbe numerosi e anomali contatti telefonici con tesserati della società Alfa, che si incontrò anche fisicamente con gli stessi, che la sera stessa in cui avvenne quell'incontro egli si recò ad assumere informazioni su una formula per scommettere, che quella formula risultò poi essere quella oggetto di puntate anomale per quantità ed entità delle somme investite proprio avuto riguardo alla partita che coinvolgeva la sua squadra e la squadra Alfa.

Tali circostanze non possono che logicamente e verosimilmente condurre a ritenere che il Pitti sia senz'altro colpevole di avere alterato o tentato di alterare in concorso con altri il risultato della partita tra Alfa e Beta, laddove almeno allo stato non è possibile ritenerlo altresì responsabile di avere violato il divieto di scommesse.

Quanto alla posizione di **Marco VALLI**, tesserato della società Beta, si osserva che il medesimo ha avuto numerosissimi contatti telefonici e via sms con Nerone, tesserato della società Alfa, particolarmente concentrate nei giorni del 1 e 2 febbraio 2014 e cioè nel giorno della gara tra le società Alfa e Beta, nel giorno precedente e nuovamente nel periodo tra il 15 ed il 20 febbraio 2014. Allo stato, non vi sono prove che Valli abbia preso parte all'incontro tenutosi presso il Circolo Gimmy in località Sella il 1 febbraio 2014, ove sono stati presenti altri incolpati, ma certamente, dati i ripetuti e continui contatti telefonici, il Valli era stato informato da Nerone dell'attività diretta all'alterazione del regolare svolgimento e dello stesso risultato della gara tra Alfa e Beta del 2.2.2014, al fine di favorire la realizzazione di scommesse sul risultato così alterato della gara, con conseguente locupletazione di denaro e, dunque, avrebbe dovuto informarne immediatamente la Procura Federale.

Inoltre, dalle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Milano è emerso che Valli è assiduo frequentatore dell'Agenzia di Scommesse Bet in località Sella, ove scommette abitualmente anche su eventi calcistici (dichiarazioni dipendente Agenzia Bet, Signora BARONE).

Quanto alla posizioni **GIUGGIO** ha dichiarato, di conoscere il Sig. Caio (noto allibratore in località Sella) e di averlo incontrato in diverse occasioni, sempre in compagnia del proprio assistito Sig. Verdi.

Verdi inoltre è recidivo in quanto è già stato deferito e sanzionato più volte per analoghi illeciti sportivi.

INCOLPAZIONE

Dai fatti come sopra descritti emerge la responsabilità dei seguenti soggetti:

PITTI Danilo, tesserato della società Beta, per violazione dell'art 7 co. 1, del Codice della Giustizia Sportiva FIGC, per avere prima della gara tra Alfa e Beta posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara, come più compiutamente specificato nella parte motiva del presente procedimento.

VALLI Marco, all'epoca dei fatti e dunque nella stagione calcistica 2013/2014, calciatore tesserato della società Beta, per la violazione **dell'art. 7, co. 7, C.G.S.** per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti integranti illecito sportivo, con riferimento alla gara Alfa-Beta del 2.2.2014, del quale era venuto a conoscenza ad opera del calciatore tesserato della società Alfa, Nerone, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti;

per la violazione dell'art. 6, co. 1, C.G.S. per aver violato il divieto di effettuare scommesse, che abbiano oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC nella stagione 2013-2014, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti;

GUGGIO, per la violazione dell'art. 7 c. 7 CGS, in qualità di agente del Sig. Verdi, per aver

violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare il fatto che alcune persone (Caio e Verdi) avrebbero potuto porre in essere comportamenti o atti costituenti illecito sportivo, come specificato nella parte motivata del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti.

Tutto quanto sopra premesso e rilevato, nel rinviare alle motivazioni illustrate, per le singole incolpazioni di tesserati e società,

Visto l'art. 32, comma 4, del C.G.S. e il comunicato ufficiale n. 112/52 del 31/07/2014

d e f e r i s c e

alla Commissione Disciplinare Nazionale:

1. Danilo PITTI all'epoca dei fatti tesserato per la società Beta;
2. Marco VALLI all'epoca dei fatti tesserato per la società Beta;
- 3.?? GUCCIO all'epoca dei fatti agente dei calciatori xxx

Manda alla Segreteria per la comunicazione di rito e la trasmissione del fascicolo originale alla Commissione Disciplinare Nazionale.

Agli interessati comunica che il Presidente della Commissione Disciplinare Nazionale provvederà a far notificare l'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio nei modi, forme e termini di cui al Codice di Giustizia Sportiva.

IL PROCURATORE FEDERALE



Milano, 12 Febbraio 2015

Notifica a mezzo Corriere Espresso

Spett.le F.I.G.C.

Tribunale Federale
Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma

Spett. le F.I.G.C.

Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma

Lega Nazionale
Professionisti Serie A

Via I. Rosellini 4

20124 Milano

Spett.le Società ALFA
Via dei Truffatori, 4
00000 Roma

Spett.le Società Beta
Via degli Irreperibili, 0
00000 Roma

Proc. Nr. rgnr

Il Procuratore Federale

1. Vista la comunicazione da parte della Procura della Repubblica di Milano circa le indagini svolte a carico di alcuni tesserati F.I.G.C. in merito al possibile coinvolgimento degli stessi in un sistema illegale che aveva ad oggetto il preordinato condizionamento delle partite all'illecito fine del perseguimento di un preciso risultato, configurando l'ipotesi di reato di associazione a delinquere finalizzata al conseguimento di indebiti interessi economici;
2. Analizzata la documentazione prodotta dall'Ufficio Indagini presso la F.I.G.C., e in particolare:

. Il sig. **Pitti** ha avuto ripetuti contatti telefonici con i sigg.ri Bianchi e Verdi (tesserati della società Alfa), come dimostrato dai tabulati telefonici, inoltre ha ammesso il tentativo di *combine* della partita di cui sopra in sede di dichiarazione all'Ufficio Indagine. A conferma della vicinanza del sig. Pitti all'ambiente delle scommesse, il giorno 1 febbraio,

dopo essere stato al locale Gamma, egli ebbe a recarsi, poco prima della mezzanotte, presso l'agenzia BET di Sella per visionare il foglio delle quote e chiedere spiegazioni all'impiegata sul significato della puntata "parziale-finale";

. sono altresì intervenuti molteplici contatti telefonici (anche via sms, come provato dai tabulati telefonici) tra il sig. **Valli**, giocatore della società Beta, e il sig. **Nerone**, tesserato per la società Alfa nonché diretto avversario del primo nella gara del 2 febbraio; il sig. Valli era già noto allo scrivente organo quale scommettitore abituale, anche su eventi calcistici;

. il sig. **Bianchi** in data 1 Febbraio partecipava alla riunione presso il circolo Gimmy in loc. Sella insieme ad altri tesserati F.I.G.C. (appartenenti alle Società Alfa e Beta che si sarebbero dovuti incontrare pochi giorni dopo). In particolare, oltre al sig. Bianchi, erano presenti i sigg.ri Verdi e Nerone (società Alfa), il tesserato della società Beta, sig. Pitti, e l'Agente dei Calciatori, Sig. Guccio, all'epoca dei fatti rappresentante del tesserato Verdi. A seguito di tale riunione, alle h. 19:15 dello stesso giorno, venne effettuata una prima scommessa sul "parziale - finale 1-X"; successivi e numerosi sono stati i contatti tra i tesserati dopo tale incontro dell'1 febbraio: in particolare si rilevano contatti tra i tesserati sia nei giorni immediatamente precedenti la gara, sia il giorno stesso, sia nei giorni successivi.

Atteso che il sig. Bianchi aveva rapporti continuativi, come risulta dalle dichiarazioni rilasciate dal sig. Caio, da lungo tempo con il sig. Caio stesso, noto allibratore ed esecutore materiale delle scommesse effettuate in loc. Sella nelle date 1 e 2 Febbraio sul "parziale- finale 1-X" per la partita Alfa-Beta.

Atteso che, come riportano i tabulati telefonici, nel momento in cui il sig. Caio effettuava le scommesse in località Sella, riceveva una telefonata dal sig. Bianchi.

Atteso che il sig. Bianchi si prodigava a comunicare a suo padre l'accordo sulla partita tra Alfa e BETA, al fine di conseguire allo stesso vincite considerevoli.

. come risulta dalle intercettazioni telefoniche, il sig. **Verdi** aveva numerose conversazioni con il sig. Pitti, tesserato della società Beta, nei giorni 1 e 2 febbraio 2014.

Visto che il sig. Verdi in passato era stato sanzionato per violazioni analoghe del CGS;

. Atteso che il sig. **Nerone** , nei giorni precedenti alla partita tra Alfa e Beta, comunicava con il tesserato Marco Valli della società Beta sia tramite conversazioni telefoniche, sia tramite SMS.

Visto che il sig. Nerone, nel corso del procedimento penale, confermava l'esistenza di un gruppo di soggetti dedito a lucrare sui risultati attraverso *combine* e scommesse sulle medesime.

Visto che il sig. Nerone, nel corso del procedimento penale, confermava l'esistenza di un gruppo di soggetti dedito a lucrare sui risultati attraverso *combine* e scommesse sulle medesime.

Visto che il Sig. Nerone, nel corso del procedimento penale, confermava la presenza al circolo Gimmy di diversi tesserati di Alfa e di Beta, tra cui il Bianchi, il Verdi, il Pitti e il Guccio noto agente di calciatori;

Tutto quanto sopra premesso e rilevato, nel rinviare alle motivazioni illustrate per le singole incolpazioni di tesserati, dirigenti delle predette società , e di soggetti ad esse estranee , visto l'art. l'art. 32 *ter*, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva;

DEFERISCE

Al Tribunale Federale Nazionale in indirizzo, in relazione ai fatti di cui sopra

. **società ALFA**, in persona del suo Presidente *pro tempore*, con sede in

. **società Beta**, in persona del suo Presidente *pro tempore*, con sede in

per la violazione degli:

-**art. 1bis co.1 del Codice di Giustizia Sportiva**, rilevato che le sopra citate condotte sono contrarie ai principi di lealtà sportiva;

art. 1bis co.5 del Codice di Giustizia Sportiva, rilevata l'inosservanza delle norme del codice di Giustizia Sportiva, nonché delle norme Statutarie, da parte dei sigg. ri Bianchi , Verdi, Nerone , Pitti e Valli, nella loro qualità di tesserati delle sopracitate società , del sig. Guccio, agente di Calciatori, e, in particolare, agente del sig. Verdi, quest'ultimo tesserato per la società Alfa

- **art. 4 co.1. del Codice di Giustizia Sportiva**, a titolo di responsabilità diretta, rilevata la responsabilità del sig. Bianchi, dirigente , con poteri di firma, della società ALFA, in ordine alle condotte allo stesso ascritte;

- **art. 4 co.2 del Codice di Giustizia Sportiva**, a titolo di responsabilità oggettiva, rilevata la responsabilità del sig. Bianchi, dirigente con poteri di firma della società Alfa, e dei sigg.ri Verdi, Nerone , Pitti e Valli, nella loro qualità di tesserati delle sopracitate società, in relazione alle condotte agli stessi ascritte;

- **art. 4 co.5 del Codice di Giustizia Sportiva**, a titolo di responsabilità presunta, rilevata la responsabilità del Sig. Guccio, noto Agente dei Calciatori, all'epoca dei fatti rappresentante del tesserato Verdi, tesserato della società ALFA, in relazione all'indebito vantaggio ottenuto dalle predette società, a seguito della *combine* relativa alla giocate effettuate in data 1 e 2 febbraio 2014 in loc. Sella dai sopracitati soggetti;

- **art. 7 commi 1, 2, 3 del Codice di Giustizia Sportiva**, in relazione all'indebito vantaggio ottenuto dalle società ALFA e BETA, a seguito della *combine* relativa alla giocate effettuate in data 1 e 2 febbraio 2014 in loc. Sella dai sopracitati soggetti;

Manda alla Segretaria per le comunicazioni di rito e per la trasmissione del fascicolo originale al Tribunale Federale.

Agli interessati comunica che il Presidente del Tribunale Federale provvederà a far notificare l'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio nei modi, forme e termini di cui al CGS.

Il Procuratore Federale

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZ. DISCIPLINARE
SEDE

PAOLO BIANCHI
c/o domicilio eletto

CARLO VERDI
c/o domicilio eletto

LUIGI NERONE
c/o domicilio eletto

Società ALFA
SEDE

e p.c.
LEGA PROFESSIONISTI
SEDE
e

SETTORE TECNICO F.I.G.C.
SEDE

Il Procuratore Federale,

vista la relazione di questo Ufficio ed i relativi allegati;

vista la documentazione acquisita ex art. 2, co. 3, L. 401/1989 e art. 116 c.p.p. , nell'ambito del procedimento penale pendente dinnanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano (proc. Pen. 12123/00);

rilevato che nel presente procedimento la Procura Federale ha svolto una propria autonoma attività istruttoria, consistente, fra l'altro nell'analisi e nell'approfondimento della documentazione ricevuta e nell'audizione dei soggetti coinvolti e/o informati sui fatti;

accertato il coinvolgimento di tesserati della F.I.G.C. e soggetti appartenenti all'ordinamento federale, i quali hanno concorso con altre persone, tesserate e non, nel compimento di atti finalizzati al raggiungimento di risultati diversi da quelli conseguenti al corretto e leale svolgimento di una partita di calcio, come ricavabile dagli atti acquisiti dall'Autorità giudiziaria e delle indagini disciplinari espletate;

accertato inoltre che alcuni di tali tesserati hanno anche effettuato scommesse sulla partita di calcio in questione ed altri, a conoscenza del fatto, hanno omesso di informare la Procura Federale; alla luce delle premesse sopra riportate, osserva quanto segue:

I - MATERIALE PROBATORIO ACQUISITO

L'attività di indagine ha consentito di acquisire agli atti una serie di elementi probatori, fra cui le dichiarazioni rese dai soggetti in sede di audizione innanzi a questo Ufficio,

Le suddette fonti e risultanze probatorie sono qui solo sommariamente indicate; nel presente provvedimento verranno citati ed indicati solo gli elementi di prova più rilevanti e significativi, facendosi espresso rinvio alla relazione redatta da questo Ufficio, con particolare riferimento

all'attività di indagine ed alle conseguenti risultanze istruttorie, ed a tutti gli atti di indagine ritualmente acquisiti al procedimento, tutti da intendersi integralmente richiamati e riportati nel presente provvedimento.

II – CRITERI DI VALUTAZIONE DEL MATERIALE PROBATORIO ACQUISITO

Per quel che riguarda i criteri di valutazione del materiale probatorio acquisito e delle evidenze, di natura logica e fattuale, emergenti dall'espletata istruttoria, questo Ufficio ritiene opportuno delineare qui di seguito un quadro generale e sistematico dei criteri ermeneutici in tema di valutazione della prova.

Il materiale probatorio sul quale si fonda il presente provvedimento è costituito, fra l'altro, dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rilasciate da alcuni dei soggetti coinvolti innanzi alla Procura Federale.

Per ciò che concerne, in maniera più specifica, le dichiarazioni accusatorie, questo Ufficio, nel valutare l'attendibilità dei dichiaranti e la veridicità delle circostanze da essi riferite ai fini della valutazione circa la sussistenza di responsabilità di altri, ha individuato molteplici riscontri, consistenti principalmente nelle convergenti dichiarazioni di altri compartecipi ed in elementi di natura logica, supportate, tra l'altro, da un numero consistente di intercettazioni telefoniche acquisite agli atti del presente procedimento.

Appare opportuno richiamare in questa sede i principi affermati dalla Corte di Cassazione circa la validità di riscontri di carattere logico alle dichiarazioni di un chiamante in correità per fondare l'affermazione di responsabilità di altri.

III – VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROBATORIE

Le emergenze probatorie risultanti dagli atti, inducono a ritenere pienamente dimostrato lo svolgimento di una specifica attività diretta all'alterazione del regolare svolgimento e dello stesso risultato della gara tra Alfa e Beta, nel senso di far conseguire il risultato di vittoria della squadra di casa Alfa a fine primo tempo e di pareggio al fischio finale, modalità schematizzata con la sigla "parziale-finale 1-X" nel gergo degli scommettitori: tale risultato alterato ha favorito la realizzazione di scommesse sulla gara in oggetto, con conseguente locupletazione di denaro.

Appaiono univoche ed insuperabili le dichiarazioni rese dal calciatore della società Alfa, Nerone, le quali, oltre ad essere autonomamente caratterizzate da profili di assoluta credibilità ed attendibilità, trovano elementi di riscontro esterno di carattere obiettivo e logico.

Preso atto che la riunione svoltasi in data 01/02/2014 presso il Circolo Gimmy in località Sella alla presenza di Paolo Bianchi (dirigente società Alfa), Carlo Verdi e Luigi Nerone (calciatori della medesima società), sia stata strumentale all'organizzazione della combine con la società Beta, appare incontestabile evidenziare il copioso numero di telefonate intercorse (di cui si produce copia dei tabulati telefonici) tra Bianchi, Verdi e Nerone e Danilo Pitti e Marco Valli (calciatori tesserati per la società Beta).

La finalità delle telefonate tra i tesserati delle diverse società, desiderosi di accordarsi sull'esito "parziale-finale 1-X" della partita Alfa-Beta, regolarmente verificatosi sul campo, è confermato dal traffico di scommesse effettuate sulla gara in questione; tutte le scommesse, peraltro, sono state realizzate successivamente alla riunione del 01/02/2014 sopra descritta.

INCOLPAZIONI

Nella fattispecie in questione emerge, pertanto, la responsabilità dei seguenti soggetti:

-Paolo Bianchi, all'epoca dei fatti dirigente con poteri di firma della società Alfa, per la violazione dell'art. 6 co. 1 C.G.S. per aver effettuato scommesse, in maniera diretta e per interposta persona, e per aver agevolato scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla realizzazione delle stesse relativamente ad incontri ufficiali F.I.G.C.; dell'art. 7 co. 1 C.G.S. per aver compiuto atti diretti ad alterare il risultato della partita Alfa-Beta;

-**Carlo Verdi**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Alfa, per la violazione dell'art. 6 co. 5 C.G.S. per aver omesso di informare la Procura Federale di essere a conoscenza dell'esistenza, tramite contatti diretti, di società e soggetti che abbiano effettuato scommesse su risultati di incontri ufficiali F.I.G.C.;
dell'art. 7 co. 1 C.G.S. per aver compiuto atti diretti ad alterare il risultato della partita Alfa-Beta;

;

con l'aggravante della recidiva ex art. 21 co 1 C.G.S.;

-**Luigi Nerone**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Alfa, per la violazione dell'art. 6 co. 5 C.G.S. aver omesso di informare la Procura Federale di essere a conoscenza dell'esistenza, tramite contatti diretti, di società e soggetti che abbiano effettuato scommesse su risultati di incontri ufficiali F.I.G.C.;
dell'art. 7 co. 1 C.G.S. per aver compiuto atti diretti ad alterare il risultato della partita Alfa-Beta;

con l'attenuante dell'art. 24 co. 1 C.G.S., per aver ammesso le proprie responsabilità ed aver tenuto una collaborazione fattiva con l'autorità procedente.

Tutto quanto sopra premesso e rilevato, nel rinviare alle motivazioni illustrate per le singole incolpazioni di tesserati e società,

Visto l'art. 32 co. 4 del C.G.S.

Deferisce

- 1)**BIANCHI Paolo**, all'epoca dei fatti dirigente con poteri di firma della società Alfa;
- 2)**VERDI Carlo**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Alfa;
- 3)**NERONE Luigi**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Alfa



TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

Roma, 19 febbraio 2015

Spett.le Procura Federale F.I.G.C

Fax -----

Egr.Sig. Paolo Bianchi

c/o domicilio eletto

Egr.Sig. Luigi Nerone

c/o domicilio eletto

Egr.Sig. Carlo Verdi

c/o domicilio eletto

Al signor presidente della F.I.G.C

c/o Sede

Al signor direttore generale della F.I.G.C

c/o Sede

Al signor segretario della F.I.G.C

c/o Sede

e p.c

Lega Professionisti

c/o Sede

e

Settore Tecnico F.I.G.C

c/o Sede

Oggetto: deferimento del Procuratore Federale N.x del 17/2/2015

Visto il deferimento in oggetto, trasmesso a questo Tribunale dalla Procura Federale, in cui si contestano le violazioni nello stesso contenute, si comunica che il relativo procedimento si svolgerà davanti a questo Tribunale il giorno 27 febbraio 2015 ore 14:30 (oltre 20 giorni dopo), presso la sede della F.I.G.C sita in Roma, Via Campania n. 47.

Si comunica, inoltre che a norma di quanto previsto dall'art.30 comma 10 del Codice di Giustizia Sportiva, richiesta atti, deduzioni a difesa,istanze e quanto altro si ritiene utile ai fini della difesa, potranno essere depositate fino a 3(tre) giorni prima di quello fissato per la discussione, presso la Segreteria del Tribunale Federale Nazionale, inviandone copia alla Procura Federale.

Quanto sopra vale come atto di convocazione, senza ulteriore avviso, nel caso le parti chiedano di essere ascoltate.

Il presidente del T.F.N

Roma, lì 17 febbraio 2015

**F.I.G.C.
TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZ. DISCIPLINARE
Via Campania, 47
ROMA**

Spett.le Procura Federale F.I.G.C.
Fax 06/84914032

Egr. Sig.
PITTI Danilo
c/o A.S. BETA
Fax.....

Egr. Sig.
VALLI Marco
c/o A.S. BETA
Fax.....

Egr. Sig.
GUCCIO
Residenza
Notifica a mani

Spettabile
Società BETA
Via ****
Fax.....

Al Signor Presidente della F.I.G.C.
Sede
Fax.....

Al Signor Direttore Generale della
F.I.G.C.
Sede
Fax.....

Al Signor Segretario della F.I.G.C.
Sede
Fax.....

e.p.c. Spett.le
Lega Professionisti Serie A
Via Rosellini, 4
20124 MILANO
Fax.....

Spett.le

Lega Italiana Calcio
Professionistico
Sede
Fax.....

Spett.le
Settore Tecnico F.I.G.C.
Via D'Annunzio n. 138
50135 FIRENZE
Fax.....

Spett.le
Commissione Direttori Sportivi
Sede
Fax.....

OGGETTO: deferimento del Procuratore Federale n.

Visto il deferimento in oggetto, trasmesso a questo Tribunale dalla Procura Federale, in cui si contestano le violazioni nello stesso contenute, si comunica che il relativo procedimento si svolgerà avanti a questo Tribunale, **il giorno 27 febbraio 2015 alle ore 14.30** presso la sede della F.I.G.C. sita in Roma, Via Campania 47.

Si comunica inoltre che, a norma di quanto previsto dall'art. 30 comma 10 del C.G.S., richieste atti, deduzioni a difesa, istanze e quanto altro si ritiene utile ai fini della difesa, potranno essere depositate fino a tre giorni prima di quello fissato per la discussione presso la segreteria del Tribunale Federale Nazionale, inviandone copia alla Procura Federale.

Quanto sopra vale come atto di convocazione, senza ulteriore avviso, nel caso le parti chiedano di essere ascoltate.

Il presidente del Tribunale Federale Nazionale



Spett.le
Procura Federale F.I.G.C.

pett. le
F.I.G.C.

Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma

Spett.Le
Lega Nazionale Professionisti Serie A

Via I. Rosellini 4
20124 Milano

Spett.le

Società ALFA

Via dei Truffatori, 4

00000 Roma

Spett.le

Società BETA

Via degli Irreperibili, 0

00000 Roma

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

OGGETTO: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE

N. _____

Visto il deferimento in oggetto, trasmesso a questa sezione dalla Procura Federale, in cui si contestano le violazioni in essa contenute, comunica che il relativo procedimento si svolgerà avanti a questo Tribunale il giorno 27/02/2014 (termine fittizio in sostituzione del termine non inferiore a 20

gg. dalla comunicazione *ex art. 29 C.G.S.*) ore 14:30 presso la sede della FIGC sita in Roma, Via Campania n. 47

Si comunica che, ai sensi dell'art. 30, comma 10 del C.G.S., la richiesta degli atti, deduzioni a difesa, istanze e quanto altro ritenuto utile alla difesa, potranno essere depositate fino a tre giorni prima di quello fissato per la discussione, presso la segreteria del Tribunale Federale, inviandone copia alla Procura Federale.

Quanto sopra vale come atto di convocazione, senza ulteriore avviso, qualora le parti chiedano di essere ascoltate.

Il Presidente _____

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Via dei Mille 100

10138 Torino

e-mail: studiolegalecagiaregaldo@difesa.it

ECC.MO TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZ. DISCIPLINARE

A MEZZO FAX

Memoria difensiva

Nell'interesse di **NERONE Luigi** nato a il ed elettivamente domiciliato in, i sottoscritti difensori come da nomina depositata il

PREMESSO CHE

- in data02.15 veniva notificato atto di deferimento a giudizio ex art. 32 ter co IV CGS al prevenuto da parte della Procura Federale in ordine alle violazioni dell'art. 6 co. 5 CGS per aver omesso di informare la Procura Federale di essere a conoscenza dell'esistenza, tramite contatti diretti, di società e soggetti che abbiano effettuato scommesse su risultati di incontri ufficiali FIGC e dell'art. 7 co. 1 CGS per aver compiuto atti diretti ad alterare il risultato della partita Alfa – Beta con l'attenuante dell'art. 24 co. 1 CGS per aver ammesso le proprie responsabilità ed aver tenuto una collaborazione fattiva con l'autorità procedente;
- nel suddetto atto veniva omessa l'indicazione della data e del luogo di commissione dei fatti in contestazione, dell'Organo competente avanti al quale è stato deferito il sig.Nerone Luigi e la data in cui è stata disputata la partita;
- in ordine al secondo capo di incolpazione la condotta in contestazione è indicata in modo generico senza indicazione di quali siano stati gli atti posti in essere dal Nerone al fine di alterare il risultato della partita Alfa-Beta;
- tutto ciò premesso

CHIEDE

che codesto Tribunale voglia dichiarare la nullità del deferimento in oggetto.

Passando ora ad esaminare i comportamenti oggetto di deferimento, secondo la Procura Federale le contestazioni degli illeciti trovano fondamento:

- 1) nella presenza del Nerone presso il circolo Gimmy in Loc. Sella unitamente a Bianchi e Verdi (rispettivamente dirigente e tesserato soc. Alfa) Pitti (tesserato soc. Beta) e Guccio (agente di calciatori);
- 2) Dal copioso numero di telefonate intercorse tra Nerone e Valli Marco (tesserato soc. Beta);
- 3) Dichiarazioni rese dall'incolpato.

In ordine al presunto incontro verificatosi il 1 febbraio 2014 presso il circolo Gimmy il Nerone, sentito nel corso delle indagini, ha indicato i nomi delle persone che vi hanno partecipato ma non la sua presenza. Inoltre, ha ammesso di essere a conoscenza dell'esistenza di un gruppo di soggetti dediti a lucrare sui risultati attraverso combine di partite e scommesse sulle medesime, ma dalle risultanze istruttorie non è emerso che lo stesso vi abbia mai preso parte né che tali scommesse fossero riferite ad alterare il risultato della partita Alfa-Beta. Si chiede pertanto che in ordine alla violazione di cui all'art. 6 co. 5 CGS venga irrogata la sanzione meno afflittiva contenuta nei minimi tenuto conto del corretto comportamento processuale.

Per quanto attiene ai numerosi contatti telefonici intercorsi tra l'incolpato e Marco Valli (giocatore della soc. Beta) si evidenzia che sul punto entrambi i tesserati hanno reso dichiarazioni concordanti. In ordine ai contatti avvenuti tra il 30 gennaio ed il 2 febbraio 2014 entrambi li hanno giustificati dalla necessità del Valli di avere un passaggio in macchina dal Nerone per recarsi in località Sella al fine di incontrare un'amica. A tal proposito **si chiede l'audizione della sig.na Dolce MIELE (amica del Valli residente in Via.....)** che potrà essere sentita in merito a tale circostanza. Per quanto riguarda i contatti telefonici intercorsi tra il 15 ed il 20 febbraio 2014 sia Valli che Nerone hanno precisato che il primo avrebbe dovuto procurare alcuni biglietti, gratuitamente, per alcuni amici di Nerone per la partita Beta-Zeta che si sarebbe disputata la domenica successiva.

Alla luce di quanto sovraesposto la scrivente difesa ritiene non provata l'adesione di Nerone all'illecito di cui all'art. 7 co 1 CGS non essendo emerso dal materiale probatorio acquisito alcun elemento in ordine al compimento da parte del prevenuto di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato della partita che si presume essere stata disputata il 2 febbraio 2014. Gli unici indizi a carico del prevenuto sono i contatti telefonici intrattenuti da Nerone con Valli, ampiamente giustificati, e non ricollegabili ad alcun tipo di scommessa in ordine alla partita indicata. Anzi da un attento esame dei tabulati telefonici acquisiti si evince che i

rapporti tra i due giocatori sono alquanto costanti, vista l'amicizia che li lega da lungo tempo, intervallati da periodi di maggiori contatti come in epoca successiva alla partita disputata dalle società Alfa e Beta (tra il 15 ed il 20 febbraio). Si evidenzia, inoltre, che dagli atti non emerge alcun contatto telefonico intercorso tra il Nerone e gli altri incolpati che possa suffragare l'ipotesi accusatoria, per cui non vi sono elementi che possano far ritenere che il prevenuto abbia potuto convincere i propri compagni di squadra ad alterare il risultato della partita.

Alla luce di tali valutazioni, non avendo contezza del contenuto delle conversazioni telefoniche contestate, e ritenendo le dichiarazioni del Nerone e del Valli coerenti precise e concordanti si insta affinché codesto Tribunale voglia formulare sentenza di proscioglimento nei confronti di Nerone Luigi in ordine al secondo capo di incolpazione. In subordine si chiede la derubricazione della condotta in quella meno grave di cui all'art. 7 co. 7 CGS e contenimento della sanzione nei minimi edittali.

Si chiede che il sig. NERONE Luigi venga sentito all'udienza del 24 febbraio 2015.

Passando ad esaminare l'ipotesi associativa si ritiene corretta la mancata contestazione in capo al Nerone in quanto non risultano a carico dello stesso elementi da cui si possa evincere la determinazione dello stesso ad aderire ad un progetto criminoso in quanto non vi sono contatti con gli altri presunti associati né alcuna predisposizione di mezzi idonei ad attuare il proposito criminoso.

Torino, lì 22 febbraio 2015

Avv. Patrizia REGALDO

Avv. Concetta CAGIA

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

Sez. disciplinare

MEMORIA DIFENSIVA

PER

PITTI DANILO, (C.F.) tesserato per la Società Beta, residente inelettivamente domiciliato in Torino – Corso Francia 257 - presso lo studio dell'Avv. Alberto Spinelli (C.F.) che, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Donatella ROVIELLO (C.F.), lo rappresenta e difende giusta delega del 20.02.2015 su foglio a parte spillato in calce al presente atto, e che ai sensi e per gli effetti della Legge n° 80/2005 dichiarano di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria al n° di fax e agli indirizzi pec : avvocatoalbertospinelli@legalmail.it e donatellaroviello@pec.ordineavvocatitorino.it

Premesso

che con atto di deferimento del ---- il Procuratore Federale Nazionale della FIGC elevava nei confronti del sig. Pitti atto di incolpazione del seguente letterale tenore:

Violazione dell'art.7 co. 1, del Codice della Giustizia Sportiva FIGC, per avere prima della gara tra Alfa e Beta posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara

Dalla ricostruzione dei fatti che la Procura Federale ha potuto effettivamente riscontrare, emerge l'infondatezza dell'addebito al sig. PITTI DANILO per i seguenti

MOTIVI

Preliminarmente si eccepiscono i vizi e la nullità dell'atto di deferimento poiché non risulta nell'intestazione dell'atto l'Ufficio della Procura Federale Nazionale emittente il provvedimento di deferimento ed inoltre l'atto di deferimento è privo di data.

Inoltre, dalla ricostruzione dei fatti che la Procura Federale ha potuto effettivamente riscontrare, emerge l'infondatezza dell'addebito.

Contrariamente a quanto afferma la P.F.N. nell'atto di deferimento, non esiste alcun riscontro circa il coinvolgimento di Pitti nella alterazione del risultato agonistico della partita ALFA-BETA, in quanto, in relazione a quanto dallo stesso esplicitamente ammesso (di essere a conoscenza della combine), poteva essergli contestato soltanto di non aver denunciato quanto sapeva in ordine al fatto che il risultato della partita era "combinato" al fine di pervenire al parziale 1 e finale X.

Di ciò trovasi conferma nel "fatto" [descritto nel quesito], che è stato accertato che i contatti telefonici di Pitti sono intercorsi esclusivamente con Bianchi e Verdi.

I contatti telefonici con Verdi, esaminati certamente con particolare attenzione dalla Procura, atteso che Verdi era già sanzionato in precedenza per vicende relative a scommesse illecite conseguenti a risultati alterati delle gare, sono risultati irrilevanti dal punto di vista disciplinare in quanto diretti a trattare l'acquisto di biglietti ed a concordare il viaggio di rientro in auto.

I contatti telefonici con Bianchi sono sicuramente più significativi in relazione alla circostanza che questi ha intrattenuto, in quel medesimo contesto temporale, stretti e fitti rapporti telefonici con CAIO, noto allibratore, probabilmente esecutore materiale delle scommesse anche per conto dei tesserati incolpati.

Nondimeno non è provato che il comportamento di Pitti sia consistito nello scommettere. Egli ciò non ha fatto e perciò non lo ha ammesso. Sebbene l'intensità del numero di telefonate con Bianchi (e valutata

l'intensità delle telefonate concomitanti di Bianchi con Caio) possa costituire al più un forte indizio, tuttavia è sfornito di qualsiasi obiettivo riscontro il sospetto che Pitti, a conoscenza della combine, abbia voluto approfittare di tale sua conoscenza. Tale conclusione è obbligata, anche se è stato appurato che il Pitti si è recato presso il punto scommesse BET per accertarsi della esattezza delle sue cognizioni sull'esito delle puntate "parziale-finale".

Pur alla luce delle suesposte premesse, però, rileva il fatto che il deferimento della Procura Federale Nazionale è nel senso di ritenere Pitti responsabile della "alterazione del risultato della gara", ma così non è, e soprattutto, così non è provato dal risultato delle indagini, atteso che nessun riscontro obiettivo individua nel comportamento del sig. Pitti un atto diretto a concordare od a promettere di tenere un comportamento diretto a segnare o non segnare in campo i punti necessari per la realizzazione del parziale 1 e finale X.

Per tali motivi, quindi, il sig. Pitti va assolto dall'incolpazione ascrittagli in quanto il fatto non sussiste.

La possibile incolpazione di essere stato a conoscenza e di non aver denunciato la combine (comportamento confessato dal Pitti che, in relazione a tale sua collaborazione all'accertamento dell'illecito, andrebbe comunque considerata ai fini della determinazione di sanzione più lieve) non è stata elevata ed è pertanto definitivamente preclusa.

Il sig. Pitti Danilo, pertanto, come in epigrafe rappresentato e difeso

CHIEDE

Che la Commissione Disciplinare Nazionale voglia assolvere il sig. PITTI DANILO per non aver commesso il fatto di cui al capo di incolpazione contro di lui elevato con l'atto di deferimento della Procura Federale Nazionale.

Torino, li 20.02.2015

Avv. Donatella Roviello

Avv. Alberto Spinelli

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto, Danilo Pitti (C.F.) delego a rappresentarmi e difendermi avanti al Tribunale Nazionale Federale nel procedimento instaurato a seguito di deferimento della procura nazionale del ---- gli Avv.ti Alberto Spinelli e Donatella Roviello, conferendo loro ogni potere di legge.

Accetto le tariffe professionali vigenti ed eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Spinelli in Torino, Corso Francia 257

Conferisco altresì l'autorizzazione al trattamento dei dati personali neutri e sensibili –con esonero da ogni responsabilità ai sensi del D.Lgs 196/03

Torino, lì 20.02.2015

E' autentica la firma

Avv. Donatella Roviello

Avv. Alberto Spinelli

(carta intestata società Beta)

Torino, li 23.02.15

Spett.le
TRIBUNALE NAZIONALE
FEDERALE
SEZIONE DISCIPLINARE
Via Gregorio Allegri 14
00198 ROMA (RM)

RACCOMANDATA 1
Anticipata via fax al n. _____

PROCURA NAZIONALE
FEDERALE
Via _____
_____ ROMA (RM)

RACCOMANDATA 1
Anticipata via fax al n. _____

TRIBUNALE NAZIONALE FEDERALE
SEZIONE DISCIPLINARE
MEMORIA DIFENSIVA

Avverso il deferimento del Procuratore Federale Dott. Stefano Palazzi n. _____ del 12/02/2015; Udienza del 27/02/2015, ore ____

Per la **Società BETA**, p.iva e c.f. _____, in persona del legale rappresentante P.T., l'amministratore unico sig. _____, c.f.____, soggetto non inibito, con sede legale in Roma, Via degli Irreperibili n. 0, matricola n.____, tel.____, telefax _____, email _____, p.e.c. _____, rappresentata e difesa ai sensi dell'art. 34 c. 7 CGS dall'Avv. _____ del Foro di Torino, giusta procura in calce al presente atto e domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Torino, c.so _____, n. _____.

PREMESSO

- Che la Società Beta è stata oggetto del Deferimento del Procuratore Federale, Dott. Stefano Palazzi n. ____ del 12/02/2015;
- Che a seguito del deferimento di cui sopra, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, fissava udienza per il giorno 27/02/2015;

Tutto ciò premesso, la società Beta, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata respinge integralmente gli addebiti deferiti dalla procura federale per i seguenti

MOTIVI

In via preliminare e pregiudiziale:

1) VIOLAZIONE DELL'ART. 30 C. 10 E 41 CGS.

MANCANZA DEGLI AVVERTIMENTI ALLE PARTI.-

L' avviso di convocazione dell'udienza per la trattazione del giudizio da parte del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare è mancante dell'avvertimento alle parti di poter prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento entro il termine di tre giorni prima dalla data fissata per l'udienza.-

La comunicazione del Tribunale richiama, genericamente, l'art. 30 CgS, senza specificare gli avvertimenti di garanzia espressamente richiesti.-

Infatti, nell'avviso di comparizione è stato riportato testualmente: *“si comunica che ai sensi dell'art. 30, comma 10 C.G.S. la richiesta degli atti, deduzioni a difesa, istanze e quanto altro ritenuto utile alla difesa, potranno essere depositate fino a tre giorni prima di quello fissato per la discussione”*.-

Non è stato specificato il doppio avvertimento, ai sensi dell'art. 30 comma 10 ed art. 41 comma 2 CgS mediante il quale le parti sono informate che gli atti del procedimento rimangono depositati presso la competente Segreteria fino a tre giorni prima la data dell'udienza e che sono accessibili, anche per estrarne copia, entro e non oltre il suddetto termine.-

In particolare, è stato violato il diritto alla difesa ed il principio del contraddittorio, garantito dall'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 33 comma 2, art. 34 dello Statuto della F.I.G.C. ed art. 2 comma 8 dello Statuto del Coni.-

E' stato vulnerato il principio di giustizia sportiva di cui all'art. 2 comma 2 della Deliberazione n. 1519 del 15 Luglio 2014 del Coni recante il titolo “Principi di giustizia sportiva”, nonché l'art. 2 comma 1 del CgS nella parte in cui sono disciplinati i “*principi generali del diritto*”.-

La citazione all'udienza del 27 Febbraio 2015 è, pertanto, viziata da nullità che deve essere rilevata dall'organo giudicante.-

2) NULLITÀ DEL DEFERIMENTO N. DEL 12/02/2015.-

Il deferimento n. __ del 12/02/2015 con cui la Procura Federale ha deferito la Società BETA dovrà esser dichiarato nullo in quanto in esso non sono indicate le fonti di prova acquisite ai sensi dell'art. 32 *ter*, c. 4, CGS.

Nel deferimento a giudizio, infatti, manca o è comunque generica ed indeterminata l'indicazione delle fonti di prova dell'illecito contestato a Beta sicchè risulta impossibile garantire il diritto di difesa svolgendo specifiche e puntuali contestazioni sugli addebiti deferiti dalla procura federale.

Ma vi è di più.

3) VIOLAZIONE ART. 32 TER C.4 CGS IN RELAZIONE ALL'ART. 41 CGS. MANCATA RICHIESTA DI FISSAZIONE DEL PROCEDIMENTO.-

Il Procuratore Federale non ha formulato la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare !-

Nel corpo del deferimento è comunicato che *“il Presidente del Tribunale Federale provvederà a far notificare l'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio...”*, dando per scontato che il Collegio giudicante, prima della eventuale citazione delle parti e contestuale fissazione della udienza, non operi i controlli di cui all'art. 41 C.G.S !-

Anche in questo caso, è stato violato principio indefettibile di legalità, essendo insidiata ab origine la terzietà ed imparzialità del Tribunale, delegittimando, in modo insanabile, la regolarità del procedimento.-

Nel merito

IN FATTO

4) INSUSSISTENZA DEGLI ADDEBITI CON RIFERIMENTO ALLE CONDOTTE DI PITTI E VALLI.-

Il deferimento della società Beta è conseguente al comportamento dei tesserati Pitti, Valli e dell'agente dei calciatori, Guccio.-

PITTI.-

In particolare, le contestazioni effettuate nei confronti di Pitti sono fondate sui contatti telefonici del tesserato con il sig. Bianchi (dirigente

della società Alfa) e sig. Verdi (tesserato Alfa), nonché sulla presunta vicinanza all'ambiente delle scommesse.-

Quest'ultimo aspetto sarebbe confermato, secondo gli inquirenti, dalle domande poste da Pitti all'impiegata di una agenzia Bet sul significato della dicitura "puntata parziale-finale".-

Ulteriore rilevanza hanno avuto le dichiarazioni rilasciate dall'incolpato all'Ufficio Indagini della Procura.-

Orbene. Pitti intrattiene rapporto di conoscenza con Bianchi da lungo periodo.-

Il tesserato ha sempre avuto interesse nel mantenere relazione amicale con il dirigente sportivo al fine di perseguire le logiche attinenti alla propria carriera sportiva.-

Bianchi, nella sua qualità, riveste posizione influente per la contrattualizzazione dei tesserati nell'ambito di Alfa, rappresentando proficua conoscenza per Pitti, nella prospettiva di eventuale trasferimento e contrattualizzazione nel contesto del calciomercato.-

I contatti telefonici sono stati finalizzati per il suddetto motivo.-

Pitti ha aderito all'incontro presso il locale Gamma esclusivamente per consolidare l'affiatamento con Bianchi, confidando nell'ausilio di Verdi, amico di lunga data ed ex compagno di squadra nelle formazioni giovanili, con il quale coltiva contatti correnti e non censurabili.-

In quell'occasione, Pitti ha udito frasi riconducibili al mondo delle scommesse, a lui totalmente sconosciuto.-

La ricostruzione è suffragata dalla richiesta - ingenua nella sua imprudenza, stante la notorietà del personaggio - che il Pitti ha rivolto ad una impiegata dell'agenzia Bet di Sella.-

Pitti ha domandato il significato della espressione "parziale-finale 1-X " a lui sconosciuta ed è poi uscito dall'esercizio commerciale senza effettuare puntata alcuna.-

Pitti è stato vittima della propria ingenuità ed estraneità.-

Per nulla consapevole delle dinamiche inerenti il mondo delle scommesse, non ha avuto contezza di eventuali illeciti, e mai è stato informato in tal senso.-

Al limite, Pitti ha coltivato sospetto minimo in conseguenza della informazione ricevuta dalla impiegata della agenzia Bet.-

Sospetto che non ha costituito conoscenza piena degli eventi e che non lo ha indotto a denunciare il fatto alle autorità competenti.-

Successivamente, in sede di interrogatorio formale, incalzato e suggestionato dalle domande degli inquirenti, Pitti ha rivelato il proprio sospetto, emerso la sera del 1 Febbraio ma in attesa di maggiori evidenze che solo lo svolgimento regolare o alterato della partita avrebbe certificato o confutato nella sua mente.-

Pitti, nell'interrogatorio, ha affermato l'esistenza del tentativo di una combine, dando sfogo ad un precedente sospetto che non ha avuto riscontro nell'andamento del match. Per codesta ragione, Pitti non ha potuto denunciare un fatto di cui non era esaustivamente informato e sicuro.-

Pitti, certamente, non ha integrato comportamento contrario alle norme di cui agli artt. 1 bis comma 1 e comma 5 CgS , né posto in essere condotta a cui può essere riferito l'art. 7 CgS. e, pertanto, alla società Beta, completamente estranea ai fatti sopra descritti, non può essere comminata responsabilità.-

Eventualmente, nella remota ipotesi in cui il Tribunale ravvisasse profili di colpa nella condotta del Pitti, potrebbe delinarsi condotta omissiva e di conseguenza l'applicazione dell'art.6 c. 6 ovvero art. 7 c. 8 del CgS nei confronti della società Beta, la cui sanzione non potrebbe andare oltre l'ammenda, quantificata in misura graduata e proporzionale alla lievità del fatto *de quo*.-

VALLI.-

Per quanto concerne Valli, la costruzione accusatoria è radicata nei contatti telefonici intercorsi con Nerone, tesserato della squadra Alfa, peraltro giustificati dagli indagati con dichiarazioni convergenti rilasciate in sede di interrogatorio.-

Entrambi hanno asserito che l'oggetto delle loro comunicazioni era la modalità del trasporto 'post partita' dallo stadio verso le rispettive destinazioni.-

Non esistono risultanze probatorie o indiziarie per ritenere Valli coinvolto in attività illecita; i trascorsi giudiziari non possono assurgere alla rilevanza del Collegio giudicante.-

Pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con riferimento alla incolpazione di cui all'art. 1 bis comma 1 e comma 5 CgS, la soc. Beta non

ha violato alcun dettato normativo federale ed, in particolare, del Codice di Giustizia Sportiva poichè non è stato dimostrato, nemmeno in ottica meramente probabilistica, che i suoi tesserati, Pitti e Valli, hanno commesso gli illeciti contestati.-

La responsabilità a titolo oggettivo richiesta ai sensi dell'art. 4 comma 2 CgS deve essere rigettata.-

GUCCIO.-

La riconducibilità della responsabilità presunta in relazione al vantaggio di cui avrebbe profittato la soc. Beta in conseguenza dei rapporti intercorsi tra i propri tesserati e quelli della soc. Alfa con il sig. Guccio, agente dei calciatori, è priva di ogni fondamento.-

Guccio ha intessuto rapporti con la soc. Alfa nella qualità di rappresentante degli interessi del proprio assistito, Verdi.

Mai sono stati riscontrati collegamenti tra la soc. Beta o suo tesserato/dirigente/altro dipendente e il sig. Guccio !-

Nessun tesserato di Beta è assistito da Guccio.-

Non si comprende il nesso eziologico tra la condotta di Guccio ed il presunto vantaggio indebito di cui avrebbe beneficiato la società Beta.-

Non risulta comunque provato, attraverso un giudizio formulato né ex ante né ex post, che il risultato di parità della gara in questione abbia determinato un "vantaggio" in favore dell'istante (cfr. Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, 11.2.2013, Empoli F.C. c. FIGC).

L'incolpazione non è stata specificata, né motivata, esclusivamente formulata sul piano nominale, senza evidenziare riscontri probatori o indiziari.-

IN DIRITTO.-

5) ILLEGITTIMA INCOLPAZIONE DELL'ART. 7 COMMA 3 CGS.-

A supporto delle suddette conclusioni è necessario considerare l'orientamento ondivago del Procuratore Federale, il quale, nei capitoli di incolpazione, ha dapprima sussunto la responsabilità oggettiva della soc. Beta ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 2 CgS, salvo poi esonerarla, per il medesimo illecito sportivo, dalla configurabilità dell'art. 7 comma 4, previsto appositamente per le forme di responsabilità a titolo oggettivo.-

Infatti, alla soc. Beta è stata contestata, illegittimamente, in concorso con la società Alfa, la responsabilità ai sensi del comma 2 e del comma 3 dell'art. 7 CgS.-

Quest'ultimo addebito, peraltro, è privo di logica giuridica, stante l'insussistenza dei requisiti richiesti per la responsabilità diretta.-

6) GENERICITA' ED INDETERMINATEZZA DELLA INCOLPAZIONE.

L' incolpazione è mancante dei fondamentali requisiti di chiarezza e precisione, risultando oscura ed indeterminata.-

La società Beta non ha ancora compreso per quale illecito è stata incolpata, se a titolo di responsabilità oggettiva o a titolo di responsabilità diretta !

Il deferimento deve essere considerato nullo e privo dei requisiti minimi per procedere alla formazione di un giusto processo sportivo ed il Tribunale, ai sensi dell'art. 41 c. 10, dovrà dichiarare l'improcedibilità dell'azione disciplinare, rinviando alla Procura Federale gli atti di causa.-

7) DETERMINAZIONE DELLA PENA IN SENSO PIU' FAVOREVOLE.-

Nella denegata ipotesi in cui le suddette eccezioni non fossero prese in considerazione, è stata dimostrata la tenuità dei fatti oggetto di incolpazione, la totale estraneità della società Beta e la eventuale superficialità dei tesserati Pitti e Valli.-

La loro condotta, particolarmente leggera, non ha destato sospetti nei vertici societari, non motivando particolare controllo da parte della dirigenza di Beta, solitamente attenta a vigilare il corretto comportamento dei tesserati e perentoria nel disciplinare regole severe di etica sportiva, avendo introdotto, per tutti i dipendenti, apposito Codice Etico (doc. n. 1).-

Pertanto la sanzione che eventualmente sarà irrogata dovrà inevitabilmente risultare minimale, ispirata al principio della proporzionalità della pena, determinata nel senso più favorevole al reo e comunque ridotta, ai sensi dell'art. 24 c. 2, tenuto conto dell'atteggiamento collaborativo dei tesserati.-

Per tutto quanto innanzi esposto, l'istante

CHIEDE

All'Ecc.mo Tribunale Nazionale Federale, in accoglimento degli specifici motivi, di voler:

In via preliminare e pregiudiziale.-

- 1) Dichiarare la nullità del deferimento a giudizio per violazione dell'art. 30 comma 10 e 41 CgS e conseguente *vulnus* dei principi fondamentali del diritto sportivo, così come evidenziati in motivazione;
- 2) Dichiarare la nullità del deferimento a giudizio per mancata indicazione delle fonti di prova, in violazione dell'art. 32 ter comma 4 CgS;
- 3) Dichiarare la nullità del procedimento per la mancata richiesta di fissazione del procedimento da parte del Procuratore Federale, violando l'art. 32 ter c. 4 CgS in relazione all'art. 41 CgS.-

Nel merito.-

In via principale,

- 4) Assolvere la società Beta perché i fatti non sussistono o non costituiscono illecito sportivo con riferimento alla responsabilità derivante dalle condotte di Pitti, Valli e Guccio;
- 5) Assolvere la società Beta perché le contestazioni, così come sono state formulate, non sono direttamente riconducibili ai fatti sussunti, non costituendo illecito sportivo;

In subordine,

- 6) Dichiarare l'improcedibilità del giudizio per manifesta genericità ed indeterminatezza della incolpazione;

In ulteriore subordine,

- 7) Nella denegata ipotesi che le istanze soprariportate non fossero accolte, determinare la pena nel senso più favorevole all'incolpato.-

Torino, 24 Febbraio 2015,

Con osservanza,

Sottoscrizione per adesione

Timbro della società

Firma del legale rapp.te p.t.

Avv. _____

MANDATO

La Società BETA, con sede legale in Roma, Via....., in persona del **Presidente, legale rappresentante pro tempore** in forza dei poteri conferitigli con la D. n. 0-0000 del 01/01/0000, , nato a Torino il 00/00/0000, domiciliato per la carica in Roma, Via degli Irreperibili n. 0, società deferita nel procedimento n. _____, con udienza fissata avanti il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, per il giorno 27 febbraio 2015,

DELEGA

a rappresentarla e difenderla, in ogni stato e grado del procedimento n. _____ davanti il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, l'Avv. _____ del Foro di Torino, con studio in Torino, _____, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di rappresentare la sottoscritta nel procedimento sopra indicato ed in ogni successiva fase e grado di giudizio, presentare conclusioni, istanze, memorie, deduzioni, impugnazioni, nominare sostituti processuali, produrre documenti, dedurre prove, transigere, fare quanto necessario per il buon esito del mandato conferito, assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Elegge domicilio presso lo studio del difensore di fiducia Avv. _____.

Con osservanza.

Torino, 24 febbraio 2015

Il Presidente, Legale Rappresentante della Società BETA

Dott.....

Vista la sottoscrizione è autentica

Avv.
